

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 622

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 23, della legge 4 novembre 2005, n. 320)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 febbraio 2006)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 4 novembre 2005, n. 230, all'art. 1, comma 5, ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi al fine di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari.

Si è proceduto all'emanazione di un unico decreto legislativo che contenesse l'intero oggetto della delega, adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi posti dalla legge delega.

La ratio ispiratrice della delega e del conseguente decreto legislativo va ravvisata nell'aver introdotto una idoneità scientifica nazionale per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, conseguita mediante procedure disciplinate dal presente decreto. Procedure basate su principi di democraticità e di pubblicità, in virtù di un sistema elettivo dei componenti le liste dei commissari nazionali avente come protagonista il medesimo corpo docente.

Prevedendo, poi, il possesso della idoneità scientifica nazionale, quale necessario presupposto per poter partecipare alle procedure di reclutamento presso le Università. Il decreto legislativo in oggetto si pone, pertanto, nel quadro dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 della Costituzione, accentuando "l'imparzialità e il buon andamento della amministrazione", quali valori di riferimento assoluti.

Alla luce di quanto esposto, si procede alla disamina per singoli articoli del decreto legislativo.

ART. 1

Vengono date le definizioni dei termini ricorrenti nel testo.

ART. 2

Viene definito l'oggetto del provvedimento in esame: la disciplina delle procedure per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari.

ART. 3

Viene individuata l'idoneità scientifica nazionale quale requisito necessario per poter partecipare alle procedure di reclutamento dei professori universitari, specificando che l'idoneità, di per sé, non comporta diritto all'accesso al ruolo dei professori universitari. Si dispone che è il Ministro a bandire, con proprio decreto, le procedure per il conseguimento dell'idoneità, per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati. Viene previsto per il conseguimento dell'idoneità, il possesso della "maturità scientifica e didattica" adeguata, rispettivamente, per la fascia dei professori ordinari e per la fascia dei professori associati di cui al DPR n. 382/1980.

Viene stabilita una durata di quattro anni dal conseguimento della idoneità scientifica ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento.

ART. 4

Si individuano le Università quali soggetti deputati a indicare il numero di posti di professore per ciascuna fascia e per ciascun settore, al fine dell'espletamento delle procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica, per cui si garantisce la copertura finanziaria, con relativa comunicazione al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno.

Viene stabilito che il predetto numero, indicato dalle università, abbia un incremento pari a una quota che non può essere superiore al quaranta per cento, definita dal Ministro nel bando di concorso, previa consultazione della CRUI e del CUN. Rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri, è stata eliminata la disposizione che assicurava comunque l'incremento di una quota del venti per cento. Ciò per aderire alle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si dispone, comunque, che in assenza di specifiche richieste da parte delle università, deve comunque essere bandito ogni cinque anni un posto per ciascun settore e ciascuna fascia.

ART. 5

Nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari il numero dei soggetti cui può essere attribuita l'idoneità scientifica, indicato dall'università, è incrementato di una quota pari al venticinque per cento riservata ai professori associati con un'anzianità di servizio nella stessa fascia non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore oggetto del bando o in settori affini individuati con decreto del Ministro previo parere del CUN. E' stato precisato,

sempre per aderire alle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, che il predetto incremento è definito nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 51, comma 4 della legge 449 del 1997.

ART. 6

Si prevede la costituzione, per ciascun settore e per ciascuna fascia, di una lista di commissari nazionali, ai fini della formazione delle commissioni di valutazione. I componenti di tali liste vengono scelti mediante elezioni indette con decreto del Ministro. L'elettorato attivo e passivo è attribuito al corpo docente appartenente al medesimo settore per cui si procede. Viene delineata, pertanto, la puntuale disciplina della procedura del sistema elettivo.

ART. 7

Viene individuata la composizione delle commissioni di valutazione per ciascuna fascia e per ciascun settore, formate da cinque componenti sorteggiati secondo modalità telematiche dalle corrispondenti liste di commissari nazionali.

Si stabilisce l'esclusione dei componenti della commissione della prima tornata di giudizi, dal sorteggio per la seconda tornata.

Si inquadra la partecipazione alle suddette commissioni come obbligo d'ufficio, salvi i casi di forza maggiore. Si delinea, pertanto, la disciplina concernente le eventuali sostituzioni.

ART. 8

Si individuano le Università quali sedi in cui si svolgono le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale, con scelta dell'Ateneo mediante sorteggio entro una lista di università definita dal Ministero su proposta della CRUI, aggiornata ogni tre anni. Viene precisato che le università assicurano alle commissioni le strutture ed il supporto di segreteria senza oneri finanziari aggiuntivi. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione di valutazione, invece, sono posti a carico dell'Ateneo ove si espleta il giudizio e di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

ART. 9

Viene posta la disciplina concernente i lavori delle commissioni di valutazione. Le modalità di accesso alla lista delle domande, all'elenco delle produzioni scientifiche e ai titoli inerenti il concorso in oggetto. Si individuano i criteri che le commissioni devono tenere in considerazione della valutazione dei candidati. Si individuano i tempi di conclusione dei lavori. Al termine degli stessi, la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati ritenuti meritevoli dell'idoneità scientifica nazionale nei limiti numerici fissati dal bando.

ART. 10

Viene delineata la procedura di controllo di legittimità degli atti. E' prevista la consegna degli atti delle commissioni al responsabile del procedimento, il quale li trasmette ai competenti uffici del Ministero che provvede al successivo inoltro al CUN ai fini del parere di legittimità. Si prevede la possibilità di un riesame degli atti

cui siano formulati rilievi di legittimità, mediante convocazione della commissione da parte del Ministero. Dopo il riesame è previsto un nuovo parere del CUN. Al termine della procedura gli atti sono approvati con decreto ministeriale e resi pubblici anche per via telematica.

ART. 11

Si dispone che avendo partecipato a tre procedure idoneative consecutive e non conseguendo l'idoneità non si è ammessi alla prima tornata successiva per lo stesso settore o per settori affini.

ART. 12

Viene previsto che il decreto avente ad oggetto il bando di concorso sia pubblicato dal Ministero entro il 30 giugno di ogni anno in Gazzetta Ufficiale. Si pone la disciplina concernente modalità e tempi per la presentazione delle domande. Si richiama la legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo ai fini dell'espletamento delle singole procedure idoneative.

ART. 13

Viene disposto che sono le Università a disciplinare con propri regolamenti le procedure selettive per la copertura dei posti di professore associato e ordinario, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

ART. 14

Viene disposta la norma transitoria avente ad oggetto la seguente previsione:

nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, la quota di incremento sul fabbisogno indicato dalle università (che secondo la normativa a regime prevista dall'art. 4 del presente decreto legislativo è pari a una quota che non può risultare inferiore al venti per cento del fabbisogno suddetto) è pari, invece al cento per cento.

Per le prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, si dispone, infine, una riserva pari al quindici per cento sulla quota di incremento del cento per cento suddetta, rivolta a determinate categorie di professori, assistenti e ricercatori, specificamente indicati nella norma in oggetto; ed una ulteriore quota dell'uno per cento riservata ai tecnici laureati, inquadrati nella particolare situazione specificamente descritta nel testo della norma in oggetto.

Dall'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Si omette, pertanto, la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIII

Roma, - 9 FEB. 2006

Prot. Nr. 0022020
Rif. Prot. Entrata Nr. 0022015
Allegati:
Risposta a Nota del:


ALL'UFF. COORD. LEGISLATIVO
U.L. Economia
U.L. Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "Procedure per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento dei professori universitari", attuativo dell'art. 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005 n. 230.

In esito a quanto rappresentato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota n. 727/1.3.4./06 del 9 febbraio 2006, si conferma che, al decreto legislativo in oggetto, non è stata allegata relazione tecnica in quanto lo stesso non comporta oneri né minori entrate a carico del Bilancio dello Stato per le motivazioni evidenziate dal MIUR nella nota anzidetta, come peraltro rappresentato nella relazione illustrativa del provvedimento in questione recante, in calce, apposita specificazione in tal senso.

L

Il Ragioniere Generale dello Stato



Cassio



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma,

19 FEB. 2005

ANP/105/ISTRUZ/237-2

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi
- Dipartimento per i Rapporti col Parlamento

ROMA

e. per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- Ufficio Legislativo

ROMA

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO/FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento dei professori universitari, attuativo dell'articolo, comma 5, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

Si fa riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto specificato, a tal riguardo, concordemente a quanto sostenuto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con l'allegata nota del 9 febbraio u.s., prot. rif. n. 0022020, si conferma che al provvedimento non è stata allegata la relazione tecnica, poiché lo stesso non comporta oneri né minori entrate a carico del Bilancio dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Capo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Prot. n. 2470
Spedito il 12.1.2006
Parere generale n. 114

Al Sig. Ministro
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui all'art. 1, comma 5, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

Adunanza del 12.1.2006

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota di richiesta di parere in merito allo schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui all'art. 1, comma 5, della legge 230/2005, inoltrata per incarico del Ministro dal Capo dell'Ufficio Legislativo in data 27.12.2005 acquisita con protocollo 2470;

Vista la legge 4.11.2005, n. 230, "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari", con particolare riferimento all'art. 1, commi 5, 23 e 24;

Tenuto conto delle osservazioni scaturite dagli incontri con le Presidenze CRUI e CODAU;
Sentiti i Relatori;

ESPRIME

il proprio parere nei termini degli emendamenti riportati nel testo che segue, riprodotto in parallelo al testo trasmesso dal Ministro e sottoposto al Suo esame:—

PROPOSTA CUN

Schema di decreto legislativo concernente:

"RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI
UNIVERSITARI"

Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 e
in particolare l'articolo 1, commi 5, 23 e 24;

VISTA la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del

Sentiti il Consiglio universitario nazionale e
la Conferenza dei Rettori delle università

Schema di decreto legislativo concernente:

"PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO
DELLA IDONEITA' SCIENTIFICA
NAZIONALE AI FINI DEL
RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI
UNIVERSITARI"

Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 e
in particolare l'articolo 1, commi 5, 23 e 24;

VISTA la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del

Sentiti il Consiglio universitario nazionale e
la Conferenza dei Rettori delle università

<p>italiane;</p> <p>Acquisito il parere della competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data</p> <p>VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del</p> <p>Sulla proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica:</p> <p style="text-align: center;">EMANA</p> <p style="text-align: center;">Il seguente decreto legislativo</p>	<p>italiane;</p> <p>Acquisito il parere della competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data</p> <p>VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del</p> <p>Sulla proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica:</p> <p style="text-align: center;">EMANA</p> <p style="text-align: center;">Il seguente decreto legislativo</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">Definizioni</p> <p>Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:</p> <p>a) per Ministro o Ministero, il Ministro o Ministero dell'istruzione, dell'università e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">Definizioni</p> <p>Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:</p> <p>a) per Ministro o Ministero, il Ministro o Ministero dell'istruzione, dell'università e</p>

<p>della ricerca;</p> <p>b) per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230;</p> <p>c) per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari;</p> <p>d) per giudizi idoneativi le procedure per il conseguimento delle idoneità scientifica nazionale;</p> <p>e) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati.</p>	<p>della ricerca;</p> <p>b) per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230;</p> <p>c) per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari;</p> <p>d) per giudizi idoneativi le procedure per il conseguimento delle idoneità scientifica nazionale;</p> <p>e) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al d. pr. 382/80.</p> <p>f) per CUN, il Consiglio Universitario Nazionale</p> <p>g) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane</p>
<p>Art. 2</p> <p>Oggetto</p> <p>Il presente decreto legislativo disciplina il reclutamento dei professori universitari.</p>	<p>Art. 2</p> <p>Oggetto</p> <p>Il presente decreto legislativo disciplina le procedure per il conseguimento della idoneità scientifica ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari.</p>

Art. 3

Idoneità scientifica nazionale

1. L' idoneità scientifica nazionale si consegue all' esito di procedure bandite con decreto del Ministro, per ciascun settore e per ciascuna fascia dei professori ordinari e dei professori associati.

2. L' idoneità scientifica è attribuita per la fascia dei professori ordinari e per la fascia dei professori associati rispettivamente a coloro che possiedono i requisiti di cui all' articoli 41 e 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il possesso della idoneità scientifica nazionale costituisce requisito necessario per la partecipazione alle procedure di reclutamento dei professori universitari di cui all' articolo 14 e non comporta diritto all' accesso al ruolo dei professori universitari.

Art. 3

Idoneità scientifica nazionale

1. L' idoneità scientifica nazionale si consegue all' esito di procedure bandite con decreto del Ministro, per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati.

2. L' idoneità scientifica è attribuita, nei limiti quantitativi stabiliti dal bando, per la fascia dei professori ordinari e per la fascia dei professori associati ai candidati che possiedono, rispettivamente, la piena maturità scientifica e la maturità scientifica e didattica.

3. Il possesso della idoneità scientifica nazionale costituisce requisito necessario per la partecipazione alle procedure di cui all' articolo 1 comma 8 della legge e non comporta diritto all' accesso al ruolo dei professori universitari.

4. Ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, la durata dell' idoneità scientifica è di quattro anni dal suo conseguimento.

Art. 4

Numero massimo di idoneità scientifiche

1. Il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica nazionale per ciascuna fascia e per ciascun settore è pari al numero di posti da coprire indicato dalle università, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria come previsto al comma 2, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno le università comunicano al Ministero il numero di posti di professore ordinario e associato che intendono coprire, definito sulla base della programmazione approvata dal Ministero, di cui all'art. 1 ter, lettera e) del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449.

3. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, definisce le quote di incremento nei limiti di cui al comma 1, relativamente a ciascuna fascia e a ciascun settore, tenendo conto della programmazione di cui al comma 2 e del numero di idonei nelle precedenti

Art. 4

Numero massimo di idoneità scientifiche

1. Il numero massimo di soggetti che in ciascuna tornata possono conseguire l'idoneità scientifica nazionale per ciascuna fascia e per ciascun settore è pari al numero di posti da coprire indicato dalle università, per i quali è garantita la relativa copertura finanziaria come previsto al comma 2, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno le università comunicano al Ministero i posti di professore ordinario e associato che intendono coprire attivando le procedure d'idoneità scientifica nazionale e le successive procedure selettive ai sensi dell'art. 13, nell'ambito della programmazione di cui all'art. 1 ter, lettera e) del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449.

3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro, sentiti la CRUI e il CUN, definisce la quota di incremento nei

procedure non ancora chiamati, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, della legge.

limiti di cui al comma 1, relativamente a ciascuna fascia e a ciascun settore, tenendo conto della programmazione di cui al comma 2 e del numero di idonei nelle procedure già concluse non ancora chiamati; la quota di incremento non potrà essere comunque inferiore al 20 per cento del fabbisogno indicato dalle università.

Per ciascun settore disciplinare deve in ogni caso essere bandito ogni cinque anni almeno un posto di idoneo per ciascuna fascia, anche se non richiesto dalle università.

Art. 5

Quote riservate per la fascia dei professori ordinari

1. Nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari è riservata una quota pari al 25 per cento, aggiuntiva rispetto al numero massimo di soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del

Art. 5

Quote riservate per la fascia dei professori ordinari

1. Nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari il numero massimo di soggetti ai quali può essere attribuita l'idoneità scientifica nazionale è incrementata di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento del fabbisogno indicato dalle università, riservata ai professori associati che alla data fissata dal bando abbiano un'anzianità di servizio nella stessa fascia non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come

bando di concorso o in settori affini. Nelle prime due tornate la predetta quota di incremento è elevata ai sensi dell'articolo 15 comma 1.

professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, previamente individuati con decreto del Ministro dopo parere del CUN.

Art. 6

Quote riservate per la fascia dei professori associati

1. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota pari al 15 per cento, aggiuntiva rispetto al numero massimo di soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed è riservata una ulteriore quota aggiuntiva dell'1 per cento rispetto al numero massimo di soggetti di cui all'art. 4 comma 1 ai tecnici laureati già ammessi

Trasferito all'art. 13



con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici.

2. Nelle prime quattro tornate di giudizi di idoneità per la fascia degli associati, la quota d'incremento è elevata ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

Art. 7.

Liste di commissari nazionali

1. Ai fini della formazione delle commissioni di valutazione di cui all'articolo 8, per ciascun settore e per ciascuna fascia è costituita ed è rinnovata ogni due anni una lista di commissari nazionali non immediatamente rieleggibili, mediante elezioni indette con decreto del Ministro. Le elezioni sono indette entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando e terminano entro quindici giorni dalla data di indizione.

Art. 6.

Liste di commissari nazionali

1. Ai fini della formazione delle commissioni di valutazione di cui all'articolo 7, per ciascun settore e per ciascuna fascia è costituita ed è rinnovata ogni due anni una lista di commissari nazionali mediante elezioni indette con decreto del Ministro. Salvo quanto previsto dal comma 6, in sede di rinnovazione biennale delle liste non sono immediatamente rieleggibili i commissari che hanno fatto parte delle commissioni di valutazione nel biennio precedente.

2. Le elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando e terminano entro quindici giorni dalla data di indizione.

2. L' elettorato attivo è attribuito, per ciascun settore, per la corrispondente fascia, ai professori ordinari e associati non confermati e confermati afferenti allo stesso settore. L' elettorato passivo è attribuito per ciascun settore, per la corrispondente fascia, ai soli professori ordinari e ai professori associati confermati nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

3. Il Ministero definisce gli elenchi dell' elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicità per via telematica. Le opposizioni agli elenchi provvisori sono presentate al Ministero non oltre il quindicesimo giorno antecedente l' inizio delle elezioni. Il Ministero decide nei successivi dieci giorni ai fini della determinazione degli elenchi definitivi.

4. Ogni elettore esprime una sola preferenza. Risultano eletti e sono inseriti nelle liste coloro che hanno ottenuto almeno cinque voti. Ogni lista deve essere formata da almeno venti componenti. Nel caso che

3. L' elettorato attivo è attribuito, per ciascun settore e per la corrispondente fascia, ai professori ordinari e straordinari e ai professori associati non confermati e confermati afferenti allo stesso settore, nonché ai professori a tempo determinato a cui è riconosciuta la posizione di straordinario di cui all' art. 1 comma 12 della legge in possesso, alla data di indizione delle elezioni, dell' idoneità nazionale da non oltre quattro anni. L' elettorato passivo è attribuito per ciascun settore e per la corrispondente fascia, ai soli professori ordinari e ai professori associati confermati nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

4. Il Ministero definisce gli elenchi dell' elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicità per via telematica. Le opposizioni agli elenchi provvisori sono presentate al Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l' inizio delle elezioni. Il Ministro decide nei successivi dieci giorni ai fini della determinazione degli elenchi definitivi.

5. Ogni elettore esprime due preferenze. Ogni lista è formata da quindici commissari. Risultano eletti e sono inseriti nelle liste coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti con un minimo di quattro. A

non venga raggiunto tale numero, si procede progressivamente al sorteggio tra coloro che hanno ottenuto rispettivamente 4, 3, 2, 1 e 0, voti fino a concorrenza del numero di venti. Ove il settore sia costituito da un numero di docenti inferiore a venti, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore, ed è integrata fino a concorrenza del numero di venti da appartenenti a settori affini, mediante sorteggio.

5. Lo svolgimento delle elezioni avviene con procedure telematiche validate, assicurando l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza del voto. Le liste risultanti dalle operazioni elettorali di cui ai commi precedenti sono costituite con decreto del Ministro reso pubblico per via telematica entro quindici giorni dal termine delle elezioni.

6. La eventuale sostituzione, per qualunque causa, dei professori inseriti nelle liste è

parità di voti prevale il più anziano in ruolo e a parità di anzianità di ruolo il più anziano di età. Nel caso che non venga raggiunto il numero di commissari nazionali richiesto, si procede entro trenta giorni ad una elezione suppletiva.

6. Ove, per una fascia o entrambe le fasce, il settore sia costituito da un numero di docenti pari o inferiore a quindici, la lista dell'elettorato passivo della corrispondente fascia è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero di quindici, da appartenenti a settori affini, individuati con il decreto di cui all'art. 5. In sede di rinnovazione biennale della lista non trova applicazione il divieto di immediata rieleggibilità degli appartenenti al settore.

7. Lo svolgimento delle elezioni avviene con procedure telematiche validate, assicurando l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza del voto. Le liste risultanti dalle operazioni elettorali di cui ai commi precedenti sono costituite con decreto del Ministro reso pubblico per via telematica entro quindici giorni dal termine delle elezioni.

8. L'eventuale sostituzione, per qualunque causa, dei commissari inseriti nelle liste è

<p>effettuata mediante sorteggio con le modalità di cui al comma 4.</p>	<p>effettuata mediante sorteggio tra gli appartenenti alla fascia e al settore interessato, che siano nelle condizioni di cui al secondo periodo del comma 3.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8. Commissioni di valutazione</p> <p>1. La commissione di valutazione per ciascuna fascia e per ciascun settore è composta da cinque commissari nazionali sorteggiati secondo modalità telematiche dalla lista di cui all'articolo 7.</p> <p>2. Per i giudizi idoneativi da professore ordinario la commissione è composta da cinque professori ordinari.</p> <p>3. Per i giudizi idoneativi da professore associato la commissione è composta da tre professori ordinari e due associati.</p> <p>4. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7. Commissioni di valutazione</p> <p>1. La commissione di valutazione per ciascuna fascia e per ciascun settore è composta da cinque componenti sorteggiati secondo modalità telematiche dalle corrispondenti liste di commissari nazionali cui all'articolo 6. I componenti delle commissioni della prima tornata di giudizi sono esclusi dal sorteggio per la seconda tornata di giudizi del biennio.</p> <p>2. Per i giudizi idoneativi da professore ordinario la commissione è composta da cinque professori ordinari.</p> <p>3. Per i giudizi idoneativi da professore associato la commissione è composta da tre professori ordinari e due professori associati confermati.</p> <p>4. La partecipazione alle commissioni costituisce obbligo d'ufficio, salvo i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una</p>

documentate e hanno effetto solo dopo l'accettazione da parte del Ministro.

5. In ogni caso in cui sia necessario sostituire uno o più componenti delle commissioni giudicatrici si procede ad un nuovo tempestivo sorteggio con le modalità di cui al comma 1.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 sono fatti salvi gli atti delle commissioni già compiuti prima della sostituzione.

7. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di nomina delle commissioni giudicatrici decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Ministro, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

8. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo l'accettazione da parte del Ministro.

5. In ogni caso in cui sia necessario sostituire uno o più componenti delle commissioni giudicatrici si procede ad un nuovo tempestivo sorteggio con le modalità di cui al comma 1.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 sono fatti salvi gli atti delle commissioni già compiuti prima della sostituzione.

7. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina delle commissioni giudicatrici decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Ministro, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

8. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

Art. 9

Sedi delle procedure

1. Le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale si svolgono presso le università, individuate per ciascun settore e ciascuna fascia, attraverso sorteggio entro una lista di università idonee, definita dal Ministero per ciascuna macroarea di cui al Decreto del Ministro 4 ottobre 2000 e successive modificazioni e aggiornata ogni tre anni, su proposta della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). L'elenco delle predette sedi è inserito nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure.
3. Gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta il giudizio idoneativo. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

Art. 8

Sedi delle procedure

1. Le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale si svolgono presso le università, individuate, per ciascun settore e ciascuna fascia, mediante sorteggio entro una lista di università aventi idonee strutture, definita dal Ministero su proposta della CRUI per ciascuna area di cui al Decreto del Ministro 4 ottobre 2000 e successive modificazioni e aggiornata ogni tre anni,.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure.
3. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta il giudizio idoneativo. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

4

Art. 10

Lavori delle commissioni di valutazione

1. Le commissioni giudicatrici, insediate presso le università in cui si espleta il giudizio idoneativo, al fine di procedere alla valutazione comparativa dei candidati accedono per via telematica alla lista delle domande, all'elenco delle produzioni scientifiche e dei titoli e alla relativa documentazione, inerenti il concorso in oggetto, presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 3. Per garantire la riservatezza dei dati presentati l'accesso avviene tramite password consegnata al Presidente della Commissione dal responsabile del procedimento di cui all'articolo 13, comma 4.

2. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati facendo riferimento, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale quali impact factor e citation index. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento di cui all'articolo 13, comma 4, il quale ne assicura la pubblicità almeno 7 giorni prima

Art. 9

Lavori delle commissioni di valutazione

1. Le commissioni giudicatrici, insediate presso le università in cui si espleta il giudizio idoneativo, eleggono il presidente e predeterminano i criteri di massima e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati anche facendo riferimento a parametri riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, il quale ne assicura la pubblicità almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

2. Espletate le procedure di cui al comma precedente, le commissioni giudicatrici al fine di procedere alla valutazione comparativa dei candidati accedono per via telematica alla lista delle domande, all'elenco delle produzioni scientifiche e dei titoli e alla relativa documentazione, inerenti il concorso in oggetto, presentate ai sensi dell'articolo 12, comma 3. Per garantire la riservatezza dei dati presentati l'accesso avviene tramite password

della prosecuzione dei lavori della commissione.

3. Per valutare la produzione scientifica, gli altri titoli scientifici e il *merito* complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità e innovatività della produzione scientifica, comprendente le pubblicazioni, i brevetti e i progetti innovativi, nonché rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c) la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;
- d) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- f) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore.

consegnata al presidente della commissione dal responsabile del procedimento.

3. Per valutare la produzione scientifica, gli altri titoli scientifici e il curriculum complessivo del candidato anche con riferimento all'attività didattica e alle eventuali esperienze professionali e organizzative, la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità e innovatività della produzione scientifica, comprendente le pubblicazioni, i brevetti e i progetti innovativi, nonché rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione in quanto individuabile;
- c) la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;
- d) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- f) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore.

g) entità e caratteristiche degli impegni didattici assolti.

h) entità e caratteristiche delle attività scientifiche svolte in campo clinico-assistenziale, ed in ogni altro ambito professionale in cui le connesse esperienze e competenze siano esplicitamente richieste o comunque integrino il profilo complessivo del candidato.

4. Il giudizio delle commissioni sulla produzione scientifica, sui titoli e sul merito complessivo del candidato viene espresso con specifico riferimento ai criteri di cui al comma 2.

5. Al termine delle valutazioni della produzione scientifica e dei titoli nei giudizi idoneativi per la fascia dei professori associati i candidati sostengono una prova didattica e discutono la produzione scientifica presentata. Il bando può prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa.

6. Nei giudizi per la fascia di professore ordinario i candidati che non rivestano la qualifica di professore associato sostengono una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva.

4. Il giudizio della commissione sulla produzione scientifica, sui titoli e sul merito complessivo del candidato viene espresso con specifico riferimento ai criteri di cui ai commi 1 e 3.

5. Al termine delle valutazioni della produzione scientifica e dei titoli nei giudizi idoneativi per la fascia dei professori associati i candidati sostengono una prova didattica e discutono la produzione scientifica presentata. Il bando può prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa.

6. Nei giudizi per la fascia di professore ordinario i candidati che non rivestano la qualifica di professore associato discutono la produzione scientifica presentata e sostengono una prova didattica, che concorrono alla valutazione complessiva.

7. La prova didattica e la discussione sulla produzione scientifica sono pubbliche.

8. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di nomina. Per comprovati ed eccezionali motivi, su richiesta del presidente della commissione, il Ministro può concedere per una sola volta una proroga del termine non superiore, comunque, a due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini suindicati, il Ministro sostituisce l'intera commissione, ovvero i commissari cui sia imputabile il ritardo, con le modalità di cui all'articolo 8, assegnando un nuovo termine per la conclusione dei lavori non superiore a sei mesi. I commissari cui è imputabile il ritardo non possono far parte delle commissioni giudicatrici per i successivi due giudizi idoneativi consecutivi.

9. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le commissioni redigono i verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

10. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa con

7. La prova didattica e la discussione sulla produzione scientifica sono pubbliche.

8. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Per comprovati ed eccezionali motivi, il Ministro può concedere per una sola volta una proroga del termine non superiore, comunque, a due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini suindicati, il Ministro sostituisce l'intera commissione, ovvero i commissari ai quali sia imputabile il ritardo, con le modalità di cui all'articolo 7, assegnando un nuovo termine per la conclusione dei lavori non superiore a sei mesi. Salva l'eventuale responsabilità di carattere disciplinare, i commissari ai quali è imputabile il ritardo non possono far parte delle commissioni giudicatrici per i successivi due giudizi idoneativi.

9. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le commissioni redigono i verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

10. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa con

<p>deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati ritenuti meritevoli della idoneità scientifica nazionale nei limiti numerici di cui all'articolo 4.</p>	<p>deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati ritenuti meritevoli dell'idoneità scientifica nazionale nei limiti numerici fissati dal bando</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;">Controllo di legittimità degli atti</p> <p>1. Gli atti redatti dalle commissioni, di cui all'articolo 10, comma 9, sono consegnati entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori ai competenti uffici del Ministero che provvede a trasmetterli al CUN per il parere di legittimità.</p> <p>2. Ove il CUN non si pronunci entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi si prescinde dal parere.</p> <p>3. Nel caso in cui siano formulati rilievi di legittimità il Ministero riconvoca la commissione per un riesame degli atti, da svolgersi entro sessanta giorni.</p> <p>4. Dopo il riesame, gli atti sono nuovamente sottoposti al parere del CUN che si pronuncia entro il termine di 30 giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.</p> <p>5. Gli atti sono approvati con decreto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Controllo di legittimità degli atti</p> <p>1. Gli atti redatti dalle commissioni, di cui all'articolo 9, comma 9, sono consegnati entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori al responsabile del procedimento che provvede a trasmetterli entro quindici giorni al ministero per il successivo inoltro, entro dieci giorni dalla ricezione, al CUN per il parere di legittimità.</p> <p>2. Ove il CUN non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti si prescinde dal parere.</p> <p>3. Nel caso in cui siano formulati rilievi di legittimità il Ministero riconvoca la commissione per un riesame degli atti, da svolgersi entro sessanta giorni.</p> <p>4. Dopo il riesame, gli atti sono nuovamente sottoposti al parere del CUN che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.</p> <p>5. Gli atti sono approvati con decreto</p>

<p>dirigenziale e resi pubblici anche per via telematica.</p>	<p>ministeriale e resi pubblici anche per via telematica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;">Idoneità: durata e limiti di ammissibilità ai giudizi</p> <p>1. Per i fini di cui all'articolo 14, la durata dell'idoneità scientifica nazionale è di quattro anni dal suo conseguimento.</p> <p>2. Coloro che partecipano a tre procedure idoneative consecutive e non conseguono l'idoneità non sono ammessi alla prima tornata successiva per lo stesso settore o per i settori affini.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;">Limiti di ammissibilità ai giudizi idoneativi</p> <p>Coloro che partecipano a tre procedure idoneative consecutive e non conseguono l'idoneità non sono ammessi alle due tornate successive per lo stesso settore o per i settori affini individuati ai sensi dell'art.5.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;">Bandi di indizione dei giudizi idoneativi</p> <p>1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1 è pubblicato dal Ministero entro il 31 ottobre di ogni anno mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale e reso disponibile per via telematica. E' data priorità ai settori per i quali non siano stati banditi giudizi idoneativi negli ultimi 5 anni. Per ciascun settore deve comunque essere bandito un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia. Il decreto stabilisce altresì</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;">Bandi di indizione dei giudizi idoneativi</p> <p>1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1 è pubblicato dal Ministero entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e reso disponibile anche per via telematica. Il decreto stabilisce le modalità e i tempi non inferiori a trenta giorni, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.</p>

le modalità e i tempi non inferiori a trenta giorni, per la presentazione delle domande, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.

2. La partecipazione ai giudizi idoneativi è libera, senza limitazione in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.

3. La presentazione delle domande con allegati i rispettivi titoli e produzione scientifica si effettua **anche** per via telematica, presso il Ministero con una procedura validata. **L'elenco delle pubblicazioni non disponibili in via telematica è redatto dai candidati e allegato alle domande di partecipazione. Le predette pubblicazioni sono trasmesse dagli stessi candidati ai componenti delle Commissioni giudicatrici.**

4. Per ciascuna procedura idoneativa è nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente decreto legislativo.

2. La partecipazione ai giudizi idoneativi è libera, senza limitazione in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11.

3. La presentazione delle domande con allegati i rispettivi titoli, la produzione scientifica e l'elenco completo delle pubblicazioni si effettua per via telematica, presso il Ministero con una procedura validata. Le pubblicazioni di cui al precedente elenco, sono trasmesse dai candidati, entro 15 giorni dall'espletamento di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 9, al responsabile del procedimento e ai componenti della commissione giudicatrice.

4. Per ciascuna procedura idoneativa l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente decreto legislativo.

Art. 14

Procedure per la chiamata dei professori
universitari

1. Le università disciplinano con propri regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168 le procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Il provvedimento di indizione della selezione può indicare, quale elemento di valutazione del candidato, particolari tipologie di impegno scientifico o didattico. Di tale provvedimento è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Alla valutazione dei candidati provvede il consiglio della facoltà interessata ovvero della struttura didattica di ciascun ateneo, competente alla chiamata dei professori universitari. La nomina del docente prescelto è disposta con decreto rettorale.

Art. 13

Procedure per la chiamata dei professori
universitari

Le università disciplinano con propri regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168 le procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato ai sensi dell'articolo. 1, comma 8, della legge, riservate ai possessori dell'idoneità nazionale, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché le procedure per le chiamate di cui all'art. 1 comma 9 della legge 230/05, per i trasferimenti e per le chiamate degli idonei di cui alla legge 210/05.

La valutazione tiene conto della produzione scientifica e del curriculum complessivo del candidato con riferimento all'attività didattica e alle esperienze professionali e organizzative.



Art. 15

Norme transitorie

1. Nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, la quota di incremento di cui all'articolo 4, comma 1, è elevata al 100 per cento.

2. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, la quota di incremento di cui all'articolo 4, comma 1, è elevata al 100 per cento.

Art. 14


Disposizioni transitorie

1. Nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, la quota di incremento di cui all'articolo 4, comma 1, è pari al 100 per cento.

2. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati: a) il quindici per cento della quota di incremento di cui al primo comma è riservata ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché ai ricercatori confermati che alla data fissata dal bando abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari ai sensi dell'art. 12 del decreto della legge 19 novembre 1990 numero 341; b) una ulteriore quota dell'uno per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso ai ruoli dei professori

	<p>associati, bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 numero 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici.</p>
--	--

Il Segretario



Il Presidente





CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

Il Presidente

Roma, 12 gennaio 2006
Prot. 33 - 06 / P / rp

Al Capo Ufficio Legislativo MIUR
Avv. Daniela Salmi

Oggetto: *Parere della CRUI sullo schema di decreto legislativo concernente "Procedure per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento dei professori universitari".*

Invio il parere della Conferenza dei Rettori in merito all'oggetto.
Con i migliori saluti.

Piero Tosi



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

Parere della Assemblea Generale della Conferenza dei Rettori sullo schema di decreto legislativo concernente *“Procedure per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento dei professori universitari”*.

L'Assemblea Generale della CRUI, riunitasi a Roma il 12 gennaio 2006, ha preso visione dello schema di decreto legislativo concernente *“Procedure per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento dei professori universitari”* trasmesso dal MIUR (allegato). Dopo ampia ed approfondita discussione, la CRUI, mentre ribadisce il proprio giudizio fortemente critico nei confronti della legge delegante, la cui struttura condiziona notevolmente la formulazione del decreto legislativo stesso, ritiene comunque di dover presentare, per senso di responsabilità verso l'istituzione universitaria, alcune proposte di correzione e di modifica specifiche al testo del decreto legislativo, dando delega al Presidente di trasmetterle al Ministro.

Tali modifiche sono le seguenti:

➤ art. 3, c. 2

sostituire *“la piena maturità scientifica e la maturità scientifica e didattica”* con *“la maturità scientifica e didattica adeguata alla fascia di riferimento di cui al DPR 382/80”*

➤ art. 4, c. 3

sostituire *“la quota di incremento”* con *“la quota incrementabile”*

➤ art. 4, c. 3

sostituire *“non inferiore al venti per cento del fabbisogno”* con *“non inferiore al venti per cento dei posti da coprire”*

➤ art. 5, c. 1

sostituire *“quota aggiuntiva pari al venticinque per cento del fabbisogno”* con *“quota aggiuntiva pari al venticinque per cento dei posti da coprire”*

➤ art. 7, c. 8

cassare *“le eventuali cause di incompatibilità e”*

➤ art. 9, c. 1

inserire dopo *“anche”* *“, ove possibile,”*

Roma, 12 gennaio 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230 e in particolare l'articolo 1, commi 5, 23 e 24;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

SENTITI il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza dei Rettori delle università italiane;

ACQUISITO il parere della competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica:

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:

- a) per Ministro o Ministero, il Ministro o Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230;
- c) per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari;
- d) per giudizi idoneativi le procedure per il conseguimento delle idoneità scientifica nazionale;
- e) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
- g) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle università italiane.

Art. 2
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo disciplina le procedure per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari.

Art. 3
Idoneità scientifica nazionale

1. L' idoneità scientifica nazionale si consegue all'esito di procedure bandite con decreto del Ministro, per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati.
2. L' idoneità scientifica è attribuita nei limiti quantitativi stabiliti dal bando ai candidati che possiedono la maturità scientifica e didattica adeguata rispettivamente per la fascia dei professori ordinari e per la fascia dei professori associati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Il possesso della idoneità scientifica nazionale costituisce requisito necessario per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 1, comma 8 della legge e non comporta diritto all'accesso al ruolo dei professori universitari.
4. Ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, la durata dell' idoneità scientifica è di quattro anni dal suo conseguimento.

Art. 4

Numero massimo di idoneità scientifiche

1. Il numero massimo di soggetti che in ciascuna tornata possono conseguire l'idoneità scientifica nazionale per ciascuna fascia e per ciascun settore è pari al numero di posti da coprire indicato dalle università, per i quali è garantita la relativa copertura finanziaria come previsto al comma 2, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno le università comunicano al Ministero i posti di professore ordinario e associato che intendono coprire, attivando le procedure d'idoneità scientifica nazionale e le successive procedure selettive ai sensi dell'articolo 13, nell'ambito della programmazione, di cui all'articolo 1 ter, lettera e), del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449.
3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro, sentiti la CRUI e il CUN, definisce la quota incrementabile, nei limiti di cui al comma 1, relativamente a ciascuna fascia e a ciascun settore, tenendo conto della programmazione di cui al comma 2 e del numero di idonei nelle procedure già concluse non ancora chiamati, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997.
4. Per ciascun settore deve in ogni caso essere bandito ogni cinque anni almeno un posto di idoneo per ciascuna fascia, anche se non richiesto dalle università.

Art. 5

Quote riservate per la fascia dei professori ordinari

1. Nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari il numero massimo di soggetti ai quali può essere attribuita l'idoneità scientifica nazionale è incrementato nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento dei posti da coprire indicato dalle università, riservata ai professori associati che alla data fissata dal bando abbiano un'anzianità di servizio nella stessa fascia, non inferiore a quindici anni compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini previamente individuati con decreto del Ministro previo parere del CUN.

Art. 6
Liste di commissari nazionali

1. Ai fini della formazione delle commissioni di valutazione di cui all'articolo 7, per ciascun settore e per ciascuna fascia è costituita ed è rinnovata ogni due anni una lista di commissari nazionali mediante elezioni indette con decreto del Ministro. Salvo quanto previsto dal comma 6, in sede di rinnovazione biennale delle liste non sono immediatamente rieleggibili i commissari che hanno fatto parte delle commissioni di valutazione nel biennio precedente.
2. Le elezioni sono indette entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando e terminano entro quindici giorni dalla data di indizione.
3. L' elettorato attivo è attribuito, per ciascun settore e per la corrispondente fascia, ai professori ordinari e straordinari e ai professori associati non confermati e confermati afferenti allo stesso settore, nonché ai professori straordinari a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12, della legge in possesso, alla data di indizione delle elezioni, dell'idoneità nazionale da non oltre quattro anni. L'elettorato passivo è attribuito per ciascun settore e per la corrispondente fascia, ai soli professori ordinari e ai professori associati confermati nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
4. Il Ministero definisce gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicità per via telematica. Le opposizioni agli elenchi provvisori sono presentate al Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle elezioni. Il Ministro decide nei successivi dieci giorni ai fini della determinazione degli elenchi definitivi.
5. Ogni elettore esprime due preferenze. Ogni lista è formata da quindici commissari. Risultano eletti e sono inseriti nelle liste coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti con un minimo di quattro. A parità di voti prevale il più anziano in ruolo e parità di anzianità di ruolo il più anziano di età. Nel caso che non venga raggiunto il numero di commissari nazionali richiesto si procede entro trenta giorni ad una elezione suppletiva.

6. Ove il settore sia costituito da un numero di docenti pari o inferiore a quindici, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero di quindici, da appartenenti a settori affini, individuati con il decreto di cui all'articolo 5. In sede di rinnovazione biennale della lista non trova applicazione il divieto di immediata rieleggibilità nei confronti di due terzi degli appartenenti al settore, individuati mediante sorteggio.

7. Lo svolgimento delle elezioni avviene con procedure telematiche validate, assicurando l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza del voto. Le liste risultanti dalle operazioni elettorali di cui ai commi precedenti sono costituite con decreto del Ministro reso pubblico per via telematica entro quindici giorni dal termine delle elezioni.

8. L'eventuale sostituzione, per qualunque causa, dei commissari inseriti nelle liste è effettuata mediante sorteggio tra gli appartenenti alla fascia e al settore interessato, che siano nelle condizioni di cui al secondo periodo del comma 3.

Art. 7

Commissioni di valutazione

1. La commissione di valutazione per ciascuna fascia e per ciascun settore è composta da cinque componenti sorteggiati secondo modalità telematiche dalle corrispondenti liste di commissari nazionali di cui all'articolo 6. I componenti delle commissioni della prima tornata di giudizi sono esclusi dal sorteggio per la seconda tornata di giudizi del biennio.
2. Per i giudizi idoneativi a professore ordinario la commissione è composta da cinque professori ordinari.
3. Per i giudizi idoneativi a professore associato la commissione è composta da tre professori ordinari e due professori associati confermati.
4. La partecipazione alle commissioni costituisce obbligo d'ufficio, salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo l'accettazione da parte del Ministro.
5. In ogni caso in cui sia necessario sostituire uno o più componenti delle commissioni giudicatrici si procede ad un nuovo tempestivo sorteggio con le modalità di cui al comma 1.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 sono fatti salvi gli atti delle commissioni già compiuti prima della sostituzione.
7. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina delle commissioni giudicatrici decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Ministro, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

8. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

Art. 8
Sedi delle procedure

1. Le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale si svolgono presso le università individuate, per ciascun settore e ciascuna fascia, mediante sorteggio entro una lista di università aventi idonee strutture definita dal Ministero su proposta della CRUI per ciascuna area di cui al decreto del Ministro 4 ottobre 2000 e successive modificazioni e aggiornata ogni tre anni. L'elenco delle sedi è inserito nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano, senza oneri finanziari aggiuntivi, le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure.

3. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta il giudizio idoneativo. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

Art. 9

Lavori delle commissioni di valutazione

1. Le commissioni giudicatrici, insediate presso le università in cui si espleta il giudizio idoneativo, eleggono il presidente e predeterminano i criteri di massima e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati anche, ove possibile, facendo riferimento a parametri riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, il quale ne assicura la pubblicità almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

2. Espletate le procedure di cui al comma 1, le commissioni giudicatrici accedono per via telematica alla lista delle domande, all'elenco delle produzioni scientifiche e dei titoli e alla relativa documentazione, inerenti il concorso, presentate ai sensi dell'articolo 12, comma 3. Per garantire la riservatezza dei dati presentati l'accesso avviene tramite password consegnata al presidente della commissione dal responsabile del procedimento.

3. Per valutare la produzione scientifica, gli altri titoli scientifici e il curriculum complessivo del candidato anche con riferimento all'attività didattica e alle eventuali esperienze professionali e organizzative, la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità e innovatività della produzione scientifica, comprendente le pubblicazioni, i brevetti e i progetti innovativi, nonché rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione in quanto individuabile;
- c) la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;
- d) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- f) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore;

g) entità e caratteristiche degli impegni didattici assolti, documentati dagli enti interessati;

h) entità e caratteristiche delle attività svolte in campo clinico-assistenziale e in ogni altro ambito professionale e di lavoro in cui le connesse esperienze e competenze siano esplicitamente richieste o comunque integrino il profilo complessivo del candidato.

4. Il giudizio della commissione sulla produzione scientifica, sui titoli e sul merito complessivo del candidato viene espresso con specifico riferimento ai criteri di cui ai commi 1 e 3.

5. Al termine delle valutazioni della produzione scientifica e dei titoli, nei giudizi idoneativi per la fascia dei professori associati i candidati sostengono una prova didattica e discutono la produzione scientifica presentata. Il bando può prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa.

6. Nei giudizi per la fascia di professore ordinario i candidati discutono la produzione scientifica presentata e quelli che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva.

7. La prova didattica e la discussione sulla produzione scientifica sono pubbliche.

8. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Per comprovati ed eccezionali motivi, il Ministro può concedere per una sola volta una proroga del termine non superiore, comunque, a due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini su indicati, il Ministro sostituisce l'intera commissione, ovvero i commissari ai quali sia imputabile il ritardo, con le modalità di cui all'articolo 8, assegnando un nuovo termine per la conclusione dei lavori non superiore a sei mesi. Salva la responsabilità disciplinare, i commissari ai quali è imputabile il ritardo non possono far parte delle commissioni giudicatrici per i successivi due giudizi idoneativi.

9. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le commissioni redigono i verbali delle singole riunioni, di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

10. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i candidati ritenuti meritevoli dell'idoneità scientifica nazionale nei limiti numerici fissati dal bando.

Art. 10
Controllo di legittimità degli atti

1. Gli atti redatti dalle commissioni, di cui all'articolo 10, comma 9, sono consegnati entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori al responsabile del procedimento che provvede a trasmetterli entro quindici giorni al ministero per il successivo inoltro, entro dieci giorni dalla ricezione, al CUN per il parere di legittimità.
2. Ove il CUN non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti si prescinde dal parere.
3. Nel caso in cui emergano rilievi di legittimità il Ministro riconvoca la commissione per un riesame degli atti, da svolgersi entro sessanta giorni.
4. Dopo il riesame, gli atti sono nuovamente sottoposti al parere del CUN che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale si prescinde dal parere.
5. Gli atti sono approvati con decreto ministeriale e resi pubblici anche per via telematica.

Art. 11

Limite di ammissibilità ai giudizi idoneativi

1. Coloro che partecipano a tre procedure idoneative consecutive e non conseguono l'idoneità non sono ammessi alla prima tornata successiva per lo stesso settore o per i settori affini individuati ai sensi dell'articolo 5.

Art. 12
Bandi di indizione dei giudizi idoneativi

1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e reso disponibile anche per via telematica. Il decreto stabilisce le modalità e i tempi, non inferiori a trenta giorni, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.
2. La partecipazione ai giudizi idoneativi è libera, senza limitazione in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.
3. La presentazione delle domande con allegati i rispettivi titoli, la produzione scientifica e l'elenco completo delle pubblicazioni si effettua per via telematica presso il Ministero con una procedura validata. Le pubblicazioni di cui al precedente elenco non disponibili in via telematica, sono trasmesse dai candidati, entro 15 giorni dall'espletamento di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'articolo 9, al responsabile del procedimento e ai componenti della commissione giudicatrice.
4. Per ciascuna procedura idoneativa l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente decreto legislativo.

Art. 13

Procedure per la chiamata dei professori universitari

1. Le università disciplinano con propri regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, le procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge, riservate ai possessori dell'idoneità nazionale, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché le procedure per le chiamate di cui all'articolo 1 comma 9, della legge, per i trasferimenti e per le chiamate degli idonei di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210.

Art. 14
Disposizioni transitorie

1. Nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, la quota di incremento di cui all'articolo 4, comma 1, è pari al cento per cento.
2. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati:
 - a) il quindici per cento della quota di incremento di cui al comma 1 è riservata ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché ai ricercatori confermati che alla data fissata dal bando abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990 n. 341;
 - b) una ulteriore quota dell'uno per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati, bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge, dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.